

MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

Chiunque può esercitare il diritto di accesso civico indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 l'istanza può essere trasmessa per via telematica.

Le istanze presentate per via telematica all'indirizzo di posta certificata direzionegenerale@pec.airport.genova.it e sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- c) trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso la Direzione Generale o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Aeroporto di Genova S.p.A., presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Se l'accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (all'indirizzo di posta elettronica trasparenzaeanticorruzione@airport.genova.it).

Negli altri casi, l'istanza di accesso civico va indirizzata direttamente alla Direzione generale di Genova S.p.A., che provvederà a trasmettere la richiesta all'ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti.

Nell'istanza è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

Qualora l'istanza di accesso possa incidere su interessi di Aeroporto di Genova S.p.A. legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) Aeroporto di Genova S.p.A. potrà legittimamente rifiutare l'accesso ai dati, informazioni, o documenti oggetto dell'istanza.

Laddove, invece, l'istanza di accesso civico possa incidere sui medesimi interessi sopraindicati appartenenti a soggetti controinteressati Aeroporto di Genova S.p.A. ne darà comunicazione agli stessi. In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, la Società provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico si concluderà con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento, la Società provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove vi sia stata, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, la Società provvederà a darne comunicazione a quest'ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Con riferimento all'accesso civico c.d. generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, Aeroporto di Genova S.p.A. è tenuta a motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali nel caso di richiesta di riesame solo laddove l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione sono sospesi.

La decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, può essere impugnata di fronte al Tribunale amministrativo.